

STATUTO
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

Art.1 – Costituzione

A norma dell'art.18 della Costituzione Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36-37-38 del Codice Civile, a norma e agli effetti dell'Art. 90 della legge 289/2002 e della legge 383/2000, è costituita con sede in Napoli, Via Riviera di Chiaja, 81 un'Associazione che assume la denominazione di

Velaviacome Associazione Sportiva Dilettantistica”

L'Associazione potrà inoltre affiliarsi annualmente ad uno o più Federazioni Sportive Nazionali (FSN) e/o Discipline Sportive Associate (DSA) e/o enti di promozione sportiva (EPS) riconosciuti dal CONI, accettando incondizionatamente di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, del CIO e degli Enti Sportivi a cui aderisce. L'associazione si impegna a richiedere l'iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche tenuto dal Coni entro i previsti termini di decadenza per il riconoscimento ai fini sportivi del CONI.

L'associazione può altresì aderire anche ad enti di Promozione Sportiva stranieri (RYA - Royal Yachting Association; FFV- Federation Française Voile; WSF - World Sailing Federation, etc etc)

L'associazione a mezzo specifica delibera del Consiglio Direttivo può istituire sedi operative diverse e/o può essere modificata la sede legale ed operativa principale.

Art.2 – Principi e Scopi Generali

L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi dilettantistici, ricreativi e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi, coniugando sport, apprendimento, vita all'aria aperta, vita sociale, vita di condivisione e divertimento.

Scopo: creare una cultura diffusa del mare e della navigazione, scuola di mare e di vita di mare favorendo lo sviluppo delle inerenti attività sportive ed ogni altra attività ad esse correlata che concorra al benessere psico fisico e allo sviluppo dell'essere umano. L'Associazione dunque: promuove e gestisce attività sportive dilettantistiche e motorio-sportive in correlazione con il mare, con particolare riferimento alla pratica della vela (sia su cabinati crociera che su imbarcazioni di dimensioni inferiori), windsurf, sup, kitesurf, nonché navigazione a motore, pesca, apnea, immersioni con autorespiratore, pulizia dei fondali marini e degli arenili e quanto altro

possa unire mare -inclusi fiumi e laghi- sport, vita sociale, ambiente e divertimento, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento dell'attività sportiva.

Per il raggiungimento dei propri scopi, l'Associazione potrà, in modo complementare, ai sensi della legge 383/2000, organizzare le varie attività di promozione sociale e del benessere in genere al fine di migliorare la qualità della vita dei propri associati realizzando anche attività e servizi strettamente complementari che comportino la somministrazione di alimenti e bevande, supporto fisiologico, l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici.

Le attività organizzate e proposte dall'Associazione nell'interesse dei propri Associati potranno essere oggetto di contributo economico aggiuntivo richiesto ai soci partecipanti e commisurato alle diverse attività proposte.

Eventuali utili, così come gli eventuali avanzi di gestione istituzionale, andranno in ogni caso reinvestiti interamente nell'Associazione per il perseguimento esclusivo dell'attività istituzionale.

Attività:

- a) Per la crescita umana e sociale dei propri soci l'Associazione può promuovere e gestire attività culturali, ricreative, turistiche, assistenziali, ambientalistiche, educative, ludico ricreative, di prevenzione sanitaria, di avvicinamento discipline naturalistiche all'aria aperta di ogni genere in diretta attuazione degli scopi istituzionali.
- b) A titolo indicativo e non esaustivo organizza: corsi di vela, crociere a vela, traversate scuola, week-end di navigazione abbinati ad attività all'aria aperta, giornate su mare, laghi e fiumi, squadre sportive e gruppi per la partecipazione a regate, campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive)
- c) Per raggiungere i suoi fini e rispondere alle esigenze del corpo sociale può creare strutture proprie o utilizzare quelle esistenti sul territorio, può gestire imbarcazioni ed attrezzature, proprie, di soci o di terzi, impianti e strutture sportive di vario genere; a tal fine può compiere tutte le operazioni economiche e finanziarie ritenute opportune.
- d) Può promuovere corsi teorici, seminari, workshop su varie tematiche, iniziative riferite al mare e alla vela (a titolo indicativo e non esaustivo apprendimento della navigazione a vela, regate, tutela dell'ambiente marino, regole del mare, sicurezza in mare e a terra, pulizia degli arenili, ma anche presentazione di libri legati al mare).
- e) Può aderire alla Federazione Italiana Vela F.I.V. o istituzioni ad essa collegate e svolgere attività agonistica.
- f) Può promuovere direttamente o in collaborazione con altri sodalizi lo sviluppo delle proprie iniziative, può attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti pubblici e privati per

- gestire impianti sportivi e i servizi connessi, ivi comprese annesse aree pubbliche o attrezzate, collaborare per lo svolgimento di manifestazioni e iniziative sportive;
- g) L'Associazione potrà partecipare ed organizzare eventi, collaborare e creare sodalizi con altre associazioni e/o enti e/o imprese operanti nel settore sportivo, ricreativo, sociale ed in ogni altro ambito che non sia in contrasto con i principi dell'Associazione stessa
 - h) Ricerca momenti di confronto con le forze presenti nella Società, nella valorizzazione dei diversi ruoli, con le istituzioni pubbliche, con la scuola, gli enti locali ed enti culturali, turistici e sportivi per contribuire alla realizzazione di progetti che si collocano nel quadro di una programmazione territoriale delle attività dello sport e del tempo libero;
 - i) L'Associazione si impegna ad esercitare con lealtà le proprie attività osservando i principi e le norme sportive al fine di salvaguardare la funzione educativa, popolare, sociale culturale dello sport.
 - j) L'associazione potrà gestire uno spaccio interno condotto direttamente e ad uso esclusivo dei propri Soci e dei Soci dell'Ente di appartenenza per la somministrazione di alimenti e bevande, che diventi il punto di incontro ed il luogo dove vengono ideate ed organizzate le varie iniziative e manifestazioni di carattere istituzionale, il tutto ad uso esclusivo dei soli Soci.
 - k) L'associazione potrà distribuire materiale tecnico-sportivo per lo svolgimento dell'attività istituzionale, anche brandizzato (es: magliette).

Art. 3 – Caratteristiche dell'Associazione

- a) E' un istituto unitario ed autonomo; è amministrativamente indipendente; è diretto democraticamente attraverso i suoi organi, garantisce l'uguaglianza e la pari opportunità di tutti i soci; ha durata illimitata nel tempo e potrà essere sciolto solo con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci.
- b) L'Associazione non ha finalità di lucro, intesa anche come divieto di distribuire - anche in modo indiretto - utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- c) . L'Associazione potrà compiere tutte le necessarie operazioni mobiliari ed immobiliari e potrà altresì svolgere attività economiche per il conseguimento degli scopi sociali e gli introiti derivanti dalle suddette attività verranno reinvestiti per il perseguimento esclusivo dell'attività istituzionale
- d) Gli impianti, i servizi, le strutture, le attività promosse o organizzate sono a disposizione di tutti i soci, i quali hanno diritto di fruirne nel rispetto di eventuali appositi regolamenti;

- e) Con i regolamenti sono eventualmente disciplinate le modalità di partecipazione e di fruizione dei soci;
- f) In considerazione della pluralità dei suoi fini e delle sue attività, può articolarsi in sezioni specializzate e gruppi di interesse;
- g) I compiti, i livelli di responsabilità, le norme di funzionamento delle sezioni specializzate, dei gruppi di interesse e degli altri organismi in cui si articola, possono essere stabiliti da appositi regolamenti tenendo conto della normativa vigente.

Art. 4 – Soci

- a) Possono essere soci tutte le persone che ne condividano le finalità.
- b) Il numero dei soci è illimitato.
- c) Le richieste di iscrizione vanno indirizzate all'Associazione su modulo a ciò predisposto (forma cartacea o elettronica). La qualifica di socio è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio direttivo.
- d) Sono eleggibili alle cariche sociali tutti i soci purché:
 - 1. abbiano cittadinanza italiana o di uno Stato della Comunità Europea;
 - 2. non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno, ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo superiore ad un anno;
 - 3. non abbiano riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni complessivamente superiori ad un anno;
 - 4. non abbiano subito sanzioni di sospensione dall'attività a seguito dell'utilizzo di sostanze e metodi che alterino le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive
- e) Per le cariche che comportano responsabilità civili o verso terzi, sono eleggibili soci che abbiano raggiunto la maggiore età;
- f) I soci sono tenuti:
 - 1. al pagamento della quota associativa annuale decisa dall'Assemblea. Tale quota non è trasmissibile né rivalutabile né restituibile; è ammesso il pagamento in più soluzioni;
 - 2. all'osservanza dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni;
- g) La qualifica di socio si perde per dimissioni, esclusione, decadenza o decesso. Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

1. che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
2. che si renda moroso del versamento della quota associativa annuale;
3. che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione
4. che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione

L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel Libro Soci. Le deliberazioni prese in materia di dimissioni ed esclusione saranno comunicate ai soci destinatari mediante atto ricettizio, ad eccezione del caso di morosità. La decadenza è automaticamente e tacitamente attuata allo scadere della validità della tessera

h) Avverso le misure disciplinari i soci possono opporre ricorso all'Assemblea dei soci.

i) I soci si impegnano a non ricorrere ad altre vie di giudizio all'infuori di quelle previste dallo Statuto e dai regolamenti.

j) Non sono ammessi soci temporanei né limitazioni in considerazione della partecipazione alla vita sociale

Art. 5 – Gli Organi

- a. L'Assemblea;
- b. Il Consiglio Direttivo;
- c. Il Presidente;

Art. 6 – L'Assemblea

- a) L'Assemblea – Organo Sovrano dell'Associazione – è composta da tutti i soci in regola con i versamenti. Non sono ammesse deleghe. Ogni socio esprime un voto indipendentemente dalla quota versata.
- b) L'Assemblea:
 1. approva il programma annuale e pluriennale di iniziative, di attività e di investimenti ed eventuali interventi straordinari;
 2. approva annualmente il bilancio preventivo, il rendiconto economico e finanziario consuntivo ed il rendiconto patrimoniale;
 3. delibera la costituzione di servizi e di altri organismi e decide su eventuali controversie relative ai diversi regolamenti e sulla loro compatibilità coi principi ispiratori dello Statuto;
 4. esamina i ricorsi presentati da soci avverso le decisioni del Consiglio Direttivo;
 5. apporta le modifiche allo Statuto;
 6. alla scadenza dei mandati o in caso di dimissioni o decadenza elegge liberamente il Presidente e gli altri organi dell'Associazione Sportiva

- c) .L'Assemblea – sia ordinaria che straordinaria – è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci
- d) In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei soci presenti;
- e) La seconda convocazione dell'Assemblea può indirsi un'ora dopo la prima;
- f) L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo in via ordinaria almeno una volta l'anno: in via straordinaria su richiesta di almeno 2/10 della base sociale o qualora Presidente o Consiglio direttivo ne facciano richiesta; l'Assemblea dovrà essere convocata entro trenta giorni dalla data in cui viene richiesta;
- g) L'annuncio della convocazione dovrà essere comunicato ai soci in regola con il versamento della quota, almeno dieci giorni prima mediante avviso affisso nella sede sociale, specificando la data, l'ora e la sede della riunione, nonché l'ordine del giorno in discussione;
- h) L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali;
- i) Le votazioni sull'argomento all'ordine del giorno, dirette e personali, possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, qualora ne faccia richiesta 1/3 dei presenti;
- j) L'Assemblea per il rinnovo degli Organi:
 - 1. stabilisce il numero dei membri del Consiglio direttivo composto di norma: da un minimo di 3 ad un massimo di 7;
 - 2. elegge il Comitato Elettorale per adempiere a tutte le operazioni inerenti il voto;
 - 3. approva l'eventuale regolamento per le elezioni stabilendo criteri che garantiscono i diritti delle minoranze;
- k) Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto con le modalità che favoriscono la partecipazione dell'intero corpo sociale;
- l) Il Presidente dell'assemblea comunica agli eletti i risultati delle elezioni;
- m) Le deliberazioni dell'Assemblea ed i rendiconti economici e finanziari saranno resi noti ai soci con le medesime modalità previste per la sua convocazione.

Art. 7 – Il Consiglio Direttivo

- a) Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno uno o più Vice presidenti e il Segretario.
- b) Il Consiglio Direttivo inoltre fissa le responsabilità dei Consiglieri in ordine alle attività svolte per il conseguimento dei propri fini;

- c) Il Consiglio Direttivo, per compiti operativi nelle sezioni, nei gruppi di interesse e negli altri suoi organismi, può avvalersi dell'attività volontaria anche di cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi
- d) Il Consiglio Direttivo può avvalersi di Commissioni di lavoro, da esso nominate;
- e) Il Consiglio Direttivo dura in carica 4 anni. Ove venisse a mancare, per qualsiasi motivo, un membro del Consiglio Direttivo, gli subentra il primo dei non eletti; Il consigliere che, salvo giustificate cause di forza maggiore, non interviene a 3 riunioni consecutive del Consiglio Direttivo, viene dichiarato decaduto;
- f) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente in via straordinaria su richiesta di almeno 1/3 dei suoi membri;
- g) Il Consiglio Direttivo:
 1. formula i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto e li sottopone all'Assemblea;
 2. attua le deliberazioni dell'Assemblea;
 3. decide l'importo della quota associativa annuale e delle quote suppletive per determinati servizi (cauzioni imbarcazioni, crociere, weekend, incentive, ricorrenze, cambusa, viaggio-skipper/capobarca, e tutti gli altri servizi connessi all'oggetto dell'associazione);
 4. propone all'Assemblea il regolamento di applicazione dello Statuto;
 5. definisce i regolamenti delle sezioni, dei gruppi e degli altri organismi in cui si articola secondo le indicazioni dell'assemblea;
 6. decide sulle eventuali controversie che dovessero insorgere fra i soci e sulle eventuali misure disciplinari da infliggere ai soci;
 7. decide le norme e le modalità di partecipazione alle attività organizzative nella zona e l'apertura delle proprie attività alle forze sociali ed ai singoli cittadini;
 8. delibera a maggioranza semplice
 9. coopta dall'Assemblea dei soci ulteriori membri nel Consiglio Direttivo stesso per motivi di urgenza, sottoponendo la cooptazione alla prima Assemblea dei soci.
- h) I membri del Consiglio Direttivo non possono ricoprire cariche sociali in altre Società o Associazioni Sportive nell'ambito della medesima disciplina a meno che il Consiglio Direttivo non dia loro esplicita autorizzazione.

Art. 8 – Il Presidente

- a. Il Presidente:
 1. È il legale rappresentante dell'associazione e la rappresenta nei rapporti esterni: personalmente o a mezzo di suoi delegati;

2. convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
 3. cura l'attenzione delle delibere del Consiglio Direttivo;
 4. stipula gli atti inerenti l'attività;
- b. In caso di impedimento o di prolungata assenza del Presidente, il Vicepresidente lo sostituisce nei suoi compiti;
- c. Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente, entro 20 giorni dalle elezioni di questi; tali consegne devono risultare da apposito processo verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo alla prima riunione;
- d. Il Presidente per quanto riguarda eventuale accensione di conti correnti, è l'unico firmatario, può tuttavia a suo insindacabile giudizio nominare firmatario con firma disgiunta una persona di sua fiducia.

Art. 9 – Dimissioni

- a. I Soci possono dare le dimissioni in qualsiasi momento purché non siano pendenti impegni economici assunti dall'Assemblea per investimenti ed interventi straordinari. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. Il socio dimissionario è tenuto alla restituzione della tessera all'atto della presentazione delle dimissioni;
- b. Le dimissioni da organismi, incarichi e funzioni debbono essere espresse per iscritto al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di discutere e di chiedere eventuali chiarimenti prima di ratificarle;
- c. In caso di dimissioni dal Consiglio Direttivo, subito dopo la ratifica da parte dell'organo stesso, spetta al Presidente dare comunicazione al subentrante (o ai subentranti) delle variazioni avvenute.

Art. 10 – Gratuità degli incarichi

- a) Le funzioni di membro del Consiglio Direttivo, degli Organi delle sezioni, società e gruppi o gli incarichi svolti dai cittadini che prestano attività volontaria sono completamente gratuite.
- b) Eventuali rimborsi spese dovranno essere concordati e definiti specificatamente con il Consiglio Direttivo ed iscritti nel bilancio dell'Associazione Sportiva.

Art. 11 – Patrimonio e Bilancio

- a. Il patrimonio sociale dell'Associazione è costituito da:
 1. proventi del tesseramento;

2. eventuali versamenti dei soci, dei loro familiari e di tutti coloro che fruiscono delle iniziative;
 3. eventuali contributi pubblici;
 4. proventi delle manifestazioni, dei progetti e delle gestioni dell'Associazione;
 5. donazioni, lasciti, legati, elargizioni speciali, sia di persone che di Enti Pubblici o privati, concessi senza condizioni che limitino l'autonomia del sodalizio;
 6. beni mobili e immobili di proprietà;
 7. Sponsorizzazioni
- b. Gli eventuali utili di gestione devono essere reinvestiti per le finalità istituzionali.

Art. 12 – Esercizi Sociali

- a. Gli Esercizi Sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno;
- b. Alla fine di ogni Esercizio il Consiglio Direttivo redige il rendiconto consuntivo che deve essere presentato all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile successivo.

Art. 13 – Operazioni Amministrative

- a. Il Consiglio Direttivo può nominare un altro componente per le incombenze di cui sopra in caso di assenza o di impedimento del Presidente

Art. 14 – Modifiche statutarie

- a) Il presente Statuto può essere modificato con decisione dell'Assemblea straordinaria; sia in prima che in seconda convocazione le variazioni sono approvate dalla maggioranza dei presenti purché questi rappresentino il 50% più uno del corpo sociale;
- b) Per le variazioni imposte da futura legislazione civile o fiscale è competente il Consiglio Direttivo;
- c) Prima della loro attuazione le variazioni potrebbero essere sottoposte all'approvazione dell'Ente di appartenenza.

Art. 15 – Scioglimento dell'Associazione

- a) Lo scioglimento può avvenire con decisione dell'Assemblea e con il voto favorevole di almeno 3/4 dei soci presenti all'Assemblea purché questi rappresentino almeno il 50% più uno del corpo sociale;
- b) In caso di scioglimento il patrimonio residuo dopo la liquidazione dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoga o ai fini di pubblica utilità,
- c) La scelta del beneficiario è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, con la maggioranza qualificata prevista per lo scioglimento del sodalizio.

Art. 16 – Disposizioni Finali

- a) L'associazione sportiva si impegna a conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, e dell'Ente di promozione Sportiva, al suo Statuto ed ai suoi regolamenti;
- b) Per quanto non contenuto nel presente Statuto valgono le norme contenute nello Statuto Nazionale dell'Ente di promozione Sportivo a cui è affiliato ed eventualmente nel regolamento organico ed in ultima istanza dalle leggi in materia.